



## **Guida alla Convenzione**

### **per la fornitura di Gas Naturale 2**

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Oggetto della Convenzione</b> .....	<b>2</b>
2.1	Durata della Convenzione e dei contratti .....	2
2.2	Fornitura di gas naturale .....	2
<b>3</b>	<b>Modalità della fornitura</b> .....	<b>3</b>
3.1	Tempi di attivazione della fornitura .....	3
<b>4</b>	<b>Condizioni economiche</b> .....	<b>3</b>
4.1	Prezzi di fornitura .....	3

## 1 Premessa

La presente Guida ha l'obiettivo d'illustrare la Convenzione per la fornitura di **gas naturale 2** stipulata e sottoscritta tra Intercent-ER e HERA COMM srl, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante SGR SERVIZI S.p.A. (di seguito Fornitore 1) quale aggiudicatario dei Lotti 1 e 2 e tra Intercent-ER e EDISON ENERGIA SPA (di seguito Fornitore 2) quale aggiudicataria del Lotto 3. Di seguito, con Fornitore, si indicano i Fornitori aggiudicatari dei vari lotti indistintamente.

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti, pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti dei Fornitori e/o di Intercent-ER.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc.) e per il supporto alla navigazione del sito <http://www.intercent.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 998 292.

## 2 Oggetto della Convenzione

### 2.1 Durata della Convenzione e dei contratti

La durata delle convenzioni decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31/12/2012.

I singoli Ordinativi di Fornitura decorrono dalla Data di Attivazione della Fornitura (cfr. Definizione) e termineranno:

- relativamente alla fornitura di cui ai lotti 1 e 2 il 31 dicembre 2012;
- relativamente alla fornitura di cui al lotto 3 il 30/09/2013.

### 2.2 Fornitura di gas naturale

La Convenzione ha come oggetto la fornitura di gas naturale presso i PdC – PdR per le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, di cui all'art.19 comma 5 della L.R. n. 11/2004, in forma singola o aggregata, site all'interno dei seguenti Lotti:

**LOTTO 1** Fornitura di Gas per l'Azienda Sanitaria Locale di Modena e l'Azienda Ospedaliera di Modena

**LOTTO 2** Fornitura di Gas per le Aziende Sanitarie Locali di Ravenna, Rimini, Cesena, Forlì e Imola

**LOTTO 3** Fornitura di Gas per le Amministrazioni della Regione Emilia - Romagna**3 Modalità della fornitura****3.1 Tempi di attivazione della fornitura**

La data di inizio della fornitura di gas naturale sarà, **salvo diversa data concordata tra le parti**, il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmessi entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, qualora trasmessi al Fornitore dopo il 20 del mese. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

**4 Condizioni economiche****4.1 Prezzi di fornitura****LOTTI 1 E 2 (Aziende Sanitarie)**

- Per ogni lotto saranno offerti prezzi differenziati per PdR con consumi annui inferiori o uguali a 200.000 Sm<sup>3</sup> e per PdR con consumi annui superiori a 200.000 Sm<sup>3</sup>.
- Il prezzo della fornitura sarà determinato secondo la seguente formula:
- $P = P_0 + Q_{Et} - Q_{E0}$
- dove:
- $P_0$  = prezzo base espresso in c€/Sm<sup>3</sup>; sarà fisso per tutta la durata della Convenzione e si riferisce a un PCS pari a 38,52 MJ/m<sup>3</sup>; verrà adeguato in proporzione al PCS del mese di prelievo del singolo PdR e sarà applicato ad ogni Sm<sup>3</sup> effettivamente consumato dall'Amministrazione.
- $Q_{E0}$  = è pari a 30,41 c€/Sm<sup>3</sup> (valore pubblicato dalla delibera dell'AEEG ARG/gas 84/11 relativo al periodo luglio – settembre 2011, pari a 30,0855 c€/Sm<sup>3</sup> adattato con il coefficiente 0,935 previsto dalla Delibera ARG/gas 77/11) e sarà fisso per tutta la durata della Convenzione.
- $Q_{Et}$  = valore determinato così come previsto all'art. 6 del TIVG
- $Q_{Et}$  è determinato con riferimento al primo giorno del trimestre t-esimo di ciascun anno, mediante la seguente formula:
- $Q_{Et} = 27,172 \times 0,935 \times I_t$  se  $I_t \geq 0,788$
- $Q_{Et} = (27,172 \times 0,935 - Q_F) \times I_t + Q_F \times 0,788$  se  $I_t < 0,788$
- dove
- $I_t$  è l'indice dei prezzi di riferimento, arrotondato al terzo decimale, così calcolato:

$$- It = a \times \text{GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \times \text{BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \times \text{BRENT}_t / \text{BRENT}_0$$

dove

- a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;
- GASOLIO<sub>t</sub> è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata da Banca d'Italia;
- GASOLIO<sub>0</sub> è il valore base di GASOLIO<sub>t</sub>, relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 55,8337 centesimi di €/kg;
- b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;
- BTZ<sub>t</sub> è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata da Banca d'Italia;
- BTZ<sub>0</sub> è il valore base di BTZ<sub>t</sub> relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 32,1787 centesimi di €/kg;
- c è il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;
- BRENT<sub>t</sub> è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per barile e trasformate in centesimi di €/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata da Banca d'Italia;
- BRENT<sub>0</sub> è il valore base del BRENT<sub>t</sub> relativo al periodo compreso i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 41,5377 centesimi di €/kg;
- QF è una quota fissa, pari a 4,550 c€/Sm<sup>3</sup>;
- t sono i trimestri di ogni anno a partire dall'1 gennaio.

Nel caso in cui, in ciascun trimestre, la differenza tra QEt e QEt-1 sia minore, in valore assoluto, a 0,031 c€/Sm<sup>3</sup>, QEt è posto uguale a QEt-1.

Con i valori sopraesposti le formule si semplificano nel seguente modo:

$$- \text{QEt} = 27,172 \times 0,935 \times It = 25,406 \times It \text{ se } It \geq 0,788$$

–  $QEt = (27,172 \times 0,935 - 4,550) \times It + 4,550 \times 0,788 = 20,856 \times It + 3,585$  se  $It < 0,788$

Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti componenti di cui all'art. 5.1 del TIVG:

- componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso;
- componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- componente relativa al servizio di trasporto;
- componente relativa al servizio di stoccaggio;
- componente relativa agli oneri aggiuntivi.

### **LOTTO 3 (Amministrazioni di cui all'Articolo 2 Oggetto ex art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004)**

Il valore della tariffa amministrata riportato nel catalogo a Sistema è in **Euro**, è fisso ed è stato determinato sulla base dello sconto, offerto dal Fornitore sulla Tariffa Regolata dall'AEEG rilevata nel trimestre *ottobre – dicembre*, pari a **5,40 c€/m<sup>3</sup>**.

Il valore complessivo dell'Ordinativo è pertanto presunto e serve unicamente a stimare il fabbisogno di gas naturale.

Non sono pertanto conteggiati nell'Ordinativo di Fornitura le variazioni della tariffa per trimestre e le altre variabili legate ai costi (es. imposte erariali, regionale, ecc.) che saranno comunque conteggiate dal Fornitore **in fattura**.

Il prezzo si intende comprensivo delle componenti relative alla commercializzazione all'ingrosso, alla commercializzazione della vendita al dettaglio, al servizio di trasporto, al servizio di stoccaggio e agli oneri aggiuntivi.